

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 320

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

28 dicembre 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
2006/C 320/01	Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura	1
2006/C 320/02	Avviso all'attenzione delle persone/gruppi/entità che sono stati inclusi dalla decisione del Consiglio 2006/1008/CE del 21 dicembre nell'elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001	3
2006/C 320/03	Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti italiani, maltesi e svedesi del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori	4
	Commissione	
2006/C 320/04	Tassi di cambio dell'euro	6
2006/C 320/05	Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4209 — Thule/Schneeketten) ⁽¹⁾	7
2006/C 320/06	Avviso di apertura di una nuova inchiesta, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese	8
2006/C 320/07	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	12
2006/C 320/08	Aiuto di Stato — Comunicazione inviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati — Aiuto di Stato C 25/2006 (ex E 1/2006) — orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 — misure opportune — Germania ⁽¹⁾	16

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2006/C 320/09	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	17
	Garante europeo della protezione dei dati	
2006/C 320/10	Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi	21
	II <i>Atti preparatori</i>	
		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 320/11	MEDIA 2007— Sviluppo, distribuzione e promozione — Invito a presentare proposte — EACEA n. 16/06 — Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee — Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione («Nuovi talenti MEDIA», Progetti individuali e Slate Funding)	24
2006/C 320/12	MEDIA 2007— Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA 18/06 — Formazione	26
	Avviso ai lettori	

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(2006/C 320/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura, in particolare gli articoli 3 e 4 ⁽¹⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione, il comitato si compone di tre esperti per ogni Stato membro e di un supplente per ciascuno di tali esperti; che, ai sensi dell'articolo 4 della medesima decisione, il mandato degli esperti e dei supplenti ha una durata di tre anni e termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro, nel qual caso la nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato;

considerando che, con la decisione 2006/C 68/03 del 9 marzo 2006 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura per un periodo di tre anni a partire dalla data di decisione;

considerando che i governi di sette Stati membri hanno designato candidati in vista della nomina o della sostituzione dei membri titolari e supplenti,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura per il periodo che decorre dalla data della presente decisione fino al 9 marzo 2009:

A. ESPERTI DELLA PROFESSIONE IN SERVIZIO

Paesi	Titolari	Supplenti
Repubblica ceca	Sig. Dalibor BORÁK	
Danimarca	Sig.ra Bente BEDHOLM	Sig. Henning THOMASEN
Cipro	Sig. Themis THEMISTOCLEOUS	Sig. Vassos CHRISTOU
Lussemburgo	Sig.ra Marie-Hélène LUCAS	Sig. Nico STEINMETZ
Portogallo	Sig. Carlos da SILVA AFONSO	Sig. Nuno da SILVA ARAÚJO SIMÕES

⁽¹⁾ GUL 223 del 21.8.1985, pagg. 26-27.⁽²⁾ GUC 68 del 21.3.2006, pagg. 6-8.

B. ESPERTI DEGLI ISTITUTI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO O DI LIVELLO EQUIVALENTE NEL CAMPO DELL'ARCHITETTURA

Paesi	Titolari	Supplenti
Danimarca	Sig. Sven FELDING	Sig. Jørgen HAUBERG
Lussemburgo	Sig. Jean TAGLIAFERRI	Sig. Raymond HARSCH
Portogallo	Sig. Mario Júlio TEIXEIRA KRUGER	Sig. Manuel MENDES TAINHA
Svezia		Sig. Hasse ERNERFELDT

C. ESPERTI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO

Paesi	Titolari	Supplenti
Repubblica ceca		Sig.ra Marie KOTRLÁ
Danimarca	Sig. Mikkel BUCHTER	Sig. Mads FLYVHOLM
Lussemburgo	Sig.ra Bernadette FRIEDERICI-CARABIN	Sig.ra Elodie HOFMANN
Slovacchia	Sig. Róbert PODHORSKY	

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-E. ENESTAM

Avviso all'attenzione delle persone/gruppi/entità che sono stati inclusi dalla decisione del Consiglio 2006/1008/CE del 21 dicembre nell'elenco delle persone, gruppi ed entità cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001

(2006/C 320/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi o entità che figurano nell'elenco allegato alla decisione del Consiglio 2006/1008/CE del 21 dicembre ⁽¹⁾.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, i gruppi o le entità che figurano nell'elenco summenzionato sono coinvolti in atti terroristici ai sensi dei pertinenti strumenti giuridici dell'UE e di conseguenza essi sono stati inclusi, dalla decisione di cui sopra, nell'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽²⁾. Tale regolamento prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi o entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi o delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per i bisogni fondamentali o per pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone, i gruppi o le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per la loro inclusione nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Essi possono altresì presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: Designazioni UNSCR 1373), Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

Si attira inoltre l'attenzione sulla possibilità per ogni persona, gruppo o entità interessato di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 230, paragrafi 4 e 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GUL 379 del 28.12.2006.

⁽²⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 71.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti italiani, maltesi e svedesi del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

(2006/C 320/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26 e 27,

visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai Governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) con decisione del 15 settembre 2006 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 14 settembre 2006 al 13 settembre 2008, tranne i membri titolari e i membri supplenti italiani e maltesi nonché il membro titolare svedese nella categoria dei rappresentanti dei governi;
- (2) i governi italiano, maltese e svedese hanno presentato le candidature per gli incarichi da attribuire

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per la durata del mandato che scadrà il **13 settembre 2008**:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Titolari	Supplenti
Italia	Sig. Giuseppe Maurizio SILVERI Sig. Augusto VACCARO	Sig.ra Lea BATTISTONI
Malta		Sig. Anthony BUTTIGIEG
Svezia	Sig.ra Johanna PEYRON	

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi	Titolari	Supplenti
Italia	Sig.ra Ornella CILONA Sig. Giuseppe CASUCCI	Sig. Vincenzo COPPOLA
Malta	Sig. Andrew MIZZI Sig. Martin BALZAN	Sig. Stephen FAVA

⁽¹⁾ GUL 257 del 18.10.1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 242 del 7.10.2006, pag. 1.

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORI

Paesi	Titolari	Supplenti
Italia	Sig. Massimo MARCHETTI Sig.ra Gaetana PAGANO	Sig.ra Donata Tirelli
Malta	Sig. Joseph MONTEBELLO Sig. Tonio FARRUGIA	Sig. Joseph FARRUGIA

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-E. ENESTAM

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 dicembre 2006

(2006/C 320/04)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3159	SIT	tolar sloveni	239,65
JPY	yen giapponesi	156,10	SKK	corone slovacche	34,349
DKK	corone danesi	7,4543	TRY	lire turche	1,8751
GBP	sterline inglesi	0,67085	AUD	dollari australiani	1,6765
SEK	corone svedesi	9,0230	CAD	dollari canadesi	1,5297
CHF	franchi svizzeri	1,6058	HKD	dollari di Hong Kong	10,2321
ISK	corone islandesi	94,47	NZD	dollari neozelandesi	1,8729
NOK	corone norvegesi	8,2280	SGD	dollari di Singapore	2,0217
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 224,44
CYP	sterline cipriote	0,5782	ZAR	rand sudafricani	9,2198
CZK	corone ceche	27,590	CNY	renminbi Yuan cinese	10,2923
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3414
HUF	fiorini ungheresi	253,46	IDR	rupia indonesiana	11 885,87
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6484
LVL	lats lettoni	0,6971	PHP	peso filippino	64,690
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,6660
PLN	zloty polacchi	3,8390	THB	baht thailandese	47,776
RON	leu rumeni	3,3695			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4209 — Thule/Schneeketten)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 320/05)

In data 10.7.2006, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra THULE e SCHNEEKETTEN. In data 20.12.2006, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.

Avviso di apertura di una nuova inchiesta, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

(2006/C 320/06)

La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) ⁽¹⁾, affinché verifichi se le misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese abbiano esercitato un effetto sui prezzi all'esportazione, sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nella Comunità.

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 novembre 2006 dall'associazione AIUFFASS (il richiedente) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 30 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere.

2. Prodotto

Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 % di filati di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati, originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), classificati ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90.

Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese, istituiti dal regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio ⁽²⁾.

4. Motivazione della nuova inchiesta

Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti che mostrano che l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese ha comportato un calo dei prezzi all'esportazione e non ha modificato in misura sufficiente i prezzi di rivendita o i successivi prezzi di vendita nella Comunità.

Dalle prove contenute nella domanda risulta, di fatto, che tutti i succitati prezzi del prodotto in esame sono calati sensibilmente dopo l'imposizione delle misure antidumping, provocando un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

Il richiedente ha dimostrato che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere esportato in quantitativi rilevanti nella Comunità.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la domanda è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, avvia una nuova inchiesta nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.

a) Campionamento

Tenuto conto del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione e a fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato in valuta locale e il volume in metri lineari delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
- il fatturato in valuta locale e il volume in metri lineari delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° ottobre 2005 ed il 30 settembre 2006,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.

- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame, il volume di produzione, in metri lineari, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate ⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per determinare il campione,
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa dà il suo assenso a essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta per far parte del campione, la società deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze della mancata collaborazione sono esposte al successivo punto 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie alla selezione del campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti vengono invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro i termini fissati al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
- numero totale di dipendenti;
- descrizione particolareggiata delle attività della società relative al prodotto in esame;
- il volume in metri lineari e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;
- ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per determinare il campione,
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa dà il suo assenso a essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta per far parte del campione, la società deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze della mancata collaborazione sono esposte al successivo punto 8.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti alla selezione del campione devono farlo entro i termini fissati al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione desidera informare le parti che, nel determinare la composizione del campione, essa si sforzerà, per quanto possibile, di limitare quest'ultimo alle parti selezionate nel campione dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in atto.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro i termini stabiliti al punto 6, lettera a), sottopunto i), poiché i termini stabiliti al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

6 Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

- iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termini specifici riguardo al campionamento

- i) Le informazioni di cui al punto 5, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché essa intende consultare le parti interessate, disponibili a far parte del campione, sulla composizione definitiva del medesimo, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al punto 5, lettera a), sottopunto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altre disposizioni), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte potrebbe essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Possibilità di chiedere una revisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere una

revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale revisione, da attuare indipendentemente dal riesame in previsione dell'assorbimento menzionato nel presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

10. Calendario della nuova inchiesta

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di base, la nuova inchiesta sarà conclusa entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 320/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«MEJILLÓN DE GALICIA» o «MEXILLÓN DE GALICIA»

N. CE: ES/PDO/005/0156/10.10.2000

DOP (X) IGP ()

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali di cui alla sezione 1 oppure presso i servizi competenti della Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente dello stato membro*

Nome: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Indirizzo: Paseo de la Infanta Isabel, n° 1
E-28071 Madrid

Tel.: (34) 913 47 53 94

Fax: (34) 913 47 54 10

E-mail: sgcaproagro@mapya.es

2. *Associazione richiedente*

Nome: Organizacion de Productores de Mejillon de Galicia (OPP-18) Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1986 (BOE n° 23 de 27 de Enero de 1987)

Indirizzo: Av de la Marina 25 — Planta baja
E-36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)

Tel.: (34) 986 50 13 89

Fax: (34) 986 50 65 49

E-mail: —

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.7.: Pesce, molluschi, crostacei freschi e prodotti a base di crostacei

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

4. Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Mejillón de Galicia» o «Mexillón de Galicia»

4.2. Descrizione: Mitilo fresco della specie *Mytilus galloprovincialis* allevato mediante il sistema a «batea» (piattaforma-vivaio o zattera galleggiante).

Si tratta di un mollusco bivalve la cui conchiglia è composta da due valve uguali, costituite in massima parte di carbonato di calcio e rivestite esternamente da uno strato denominato periostraco. Molto spesso al periostraco presenta aderenze di specie quali balani, policheti, briozoi ed alghe, il che è dovuto alla produttività primaria delle «Rías Gallegas», che genera una grande varietà di flora e di fauna.

All'interno della conchiglia si trova il mantello, generalmente di colore crema tendente all'arancione, costituito di due lobi carnosi, guarniti ai bordi di una striscia sinuosa viola scuro.

Per accedere al mercato di consumo allo stato fresco con la denominazione di origine protetta «Mejillón de Galicia», il mitilo deve passare, secondo quanto disposto dal regolamento n. 853/2004, attraverso un centro di depurazione/spedizione; allo scopo di mantenere intatte la qualità e le caratteristiche legate all'ambiente geografico di allevamento, inoltre, il mitilo deve essere obbligatoriamente depurato con acqua di mare proveniente dalle «Rías Gallegas» delle province di A Coruña e Pontevedra.

4.3. Zona geografica: La zona di allevamento corrisponde allo spazio marittimo interno delle «Rías Gallegas» delle province di A Coruña e Pontevedra, autorizzate all'allevamento di mitili in «batea»; essa comprende le seguenti zone: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo.

La zona di depurazione/spedizione è circoscritta alle province costiere di A Coruña e Pontevedra.

4.4. Prova dell'origine: Il *Consejo Regulador* elabora un «Registro de Bateas» ed effettua i necessari controlli periodici a bordo delle «bateas» onde garantire il mantenimento delle condizioni che danno diritto all'iscrizione nei registri delle suddette piattaforme. Esso controlla anche i processi di allevamento per verificarne la conformità ai requisiti del disciplinare; i risultati di tali controlli vengono registrati nella corrispondente documentazione.

All'arrivo al porto, per ogni lotto di mitili di allevamento si rilascia un certificato in cui figurano tutti i dati relativi all'origine, alle caratteristiche del lotto ottenute per campionamento, all'allevatore e al destinatario. Si assegna anche un codice univoco di identificazione in modo da garantire la tracciabilità del prodotto.

Per accedere al mercato del consumo fresco con la denominazione d'origine protetta «Mejillón de Galicia», ciascun lotto di mitili che entra nei centri di depurazione/spedizione deve essere corredato della corrispondente documentazione. Il *Consejo Regulador* deve redigere un «Registro de Centros de Depuración/ Expedición» ed eseguire i controlli periodici atti a garantire il mantenimento delle condizioni che hanno dato diritto all'iscrizione di tali centri nel registro. Esso controlla anche i processi di allevamento e i prodotti per verificarne la conformità ai requisiti stabiliti nel disciplinare; i risultati di tali controlli vengono quindi registrati nella corrispondente documentazione. I processi di trattamento dei mitili nei centri di depurazione/spedizione devono essere conformi alle norme stabilite dai servizi tecnici del *Consejo Regulador* della denominazione d'origine protetta per poterli adeguare ai requisiti dei controlli del mantenimento della tracciabilità.

4.5. Metodo di ottenimento: Si segue il metodo di allevamento tradizionalmente praticato in Galizia, a bordo di una piattaforma-vivaio galleggiante, denominata «batea», la cui superficie massima non deve essere superiore a cinquecentocinquanta metri quadrati. Le corde sono al massimo cinquecento e la loro lunghezza massima non deve superare i dodici metri.

Le fasi dell'allevamento sono quattro: ottenimento della cosiddetta «semente» di cozza, preingrasso, diradamento e raccolta. Una volta che il mollusco d'allevamento ha raggiunto determinate dimensioni e soddisfa i requisiti per la commercializzazione, si procede all'estrazione delle corde che, fino a quel momento, erano immerse nel mare, sospese alla «batea». Questa operazione è effettuata mediante gru idrauliche di cui sono munite le imbarcazioni ausiliarie dell'allevamento. Le corde vengono issate fuori dell'acqua e i mitili immediatamente staccati.

Una volta a terra, i servizi di controllo eseguono una serie di test per campionamento sull'intero lotto in modo da determinare la resa e la classificazione del prodotto nonché per verificare che siano rispettati tutti i requisiti obbligatori; quest'operazione è registrata e la documentazione relativa accompagna e identifica il lotto.

Se la zona di produzione dei mitili è considerata, dal punto di vista microbiologico, zona «B», i molluschi debbono obbligatoriamente essere trasportati in un centro di depurazione nel quale vengono sottoposti ad un processo di depurazione, utilizzando acqua di mare proveniente tassativamente dalle Rías Gallegas delle province di A Coruña e Pontevedra. Se invece la zona di produzione delle cozze è classificata, sotto il profilo microbiologico, come zona «A», i mitili possono essere immessi sul mercato direttamente a partire da un centro di spedizione. In entrambi i casi, questi centri sono incaricati di preparare i mitili conformemente ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004.

I mitili, una volta preparati secondo i criteri di accesso al mercato (ossia depurati ed eventualmente senza bisso) vengono preparati e confezionati in atmosfera normale, sotto vuoto o in atmosfera protettiva; la presentazione deve rispondere alle esigenze del mercato e i materiali adoperati per il confezionamento, di diverso formato e peso, devono essere autorizzati dalla legislazione in vigore. Tali confezioni costituiscono unità di vendita indipendenti sulle quali occorre apporre un'etichetta di controllo ed un sistema di chiusura ermetico che ne garantisce la tracciabilità.

Il condizionamento è effettuato obbligatoriamente nell'area geografica delimitata di cui al punto 4.3 della presente scheda riepilogativa.

La preservazione della qualità del prodotto giustifica tale restrizione sulla base dei seguenti elementi:

- deperibilità del prodotto,
- rischio di degradazione,
- elevato rischio di deterioramento in seguito a cattiva manipolazione.

D'altra parte, per preservare la qualità e le caratteristiche connesse all'ambiente geografico d'allevamento, di cui al paragrafo 4.6, i mitili debbono essere obbligatoriamente depurati con acqua di mare proveniente dalle Rías Gallegas delle province di A Coruña e Pontevedra, il che spiega perché i centri di depurazione/spedizione siano ubicati in prossimità della costa.

Inoltre, i centri di spedizione devono corrispondere alla definizione del regolamento (CE) n. 853/2004 precedentemente citato: «stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all'imballaggio di molluschi bivalvi idonei al consumo umano».

- 4.6. Legame: Dal punto di vista del legame storico, il mitilo costituisce, sin dai tempi più remoti, una fonte di alimento per i primi abitanti della costa galiziana, come dimostrano numerose vestigia scoperte in occasione degli scavi nei «castros» (tipi particolari di fortificazioni) e le testimonianze trovate in molteplici documenti storici (Navaz, 1942, Vázquez Varela e García Quintela, 1998, VVAA 1988 e 1998, Senén-López Gómez, 1999). Va poi sottolineata l'importanza dei mitili nelle manifestazioni gastronomiche più insigni del passato (alla corte del ramo spagnolo degli Asburgo con lo «scapece reale»). Indubbiamente la storia della Galizia e della sua costa mantiene stretti legami con i mitili, legami che risalgono al VI secolo a.C. e che si sono mantenuti fino ad oggi, come testimoniano una moltitudine di toponimi, di nomi di abitanti, di feste gastronomiche, (*mejillonadas*), ecc. Persino il paesaggio della Galicia sarebbe oggi inconcepibile senza le piattaforme-vivaio delle sue «rías», che riflettono lo sviluppo della miticoltura. E' stato persino creato un vocabolario specifico per la miticoltura: «*mexilla*» (allevamento di mitili), *desdoble* (fase del processo produttivo, il cosiddetto *diradamento*), ecc. Questa tradizione storica è così importante che ha dato origine addirittura ad un sistema di allevamento specifico, noto a livello internazionale come *galician system* (sistema galiziano), a macchinari e materiali di ideazione regionale nonché a pratiche di allevamento tradizionali che consentono di ottenere un prodotto caratteristico (López Capont, 1973; López Capont e Fidalgo Fernández, 1977; Otero Pedrayo, 1980; Lorenzo, 1982; Calo-Lourido, 1985 a, b e c).

Per quanto riguarda il legame con l'ambiente naturale, le «Rías Gallega» sono considerate veri e propri ecosistemi, caratterizzati da una grande produzione primaria. È in tale contesto che si colloca l'allevamento di molluschi bivalvi — segnatamente il *mejillón* — che occupano livelli bassi nella catena alimentare, condicio sine qua non per ottenere rese rilevanti. Le differenze di produzione (crescita e resa in polpa) osservate nei mitili delle «Rías Gallegas» derivano da processi fisiologici di adattamento connessi all'assorbimento di elementi nutritivi (Fernandez Reiriz e Labarta). Le peculiari caratteristiche dei mitili allevati nelle «Rías Gallegas» sono il frutto dell'adattamento all'ecosistema in cui sono allevati e sono direttamente legate alla disponibilità e alla qualità degli alimenti ivi presenti.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Consejo Regulador DOP Mexillón de Galicia (rispetta la norma EN 45.011)

Indirizzo: Avenida da Mariña, 25 — 1ª Planta
E-36600 Vilagarcia de Arousa — Pontevedra (España)

Tel.: (34) 986 50 13 89

Fax: (34) 986 50 65 49

E-mail: —

4.8. Etichettatura: Il Consejo appone un'etichetta propria che deve identificare tutte le confezioni contenenti mitili tutelati dalla denominazione d'origine protetta. Sull'etichetta devono anche figurare, in modo visibile, al di sotto del logo, la dicitura Denominazione d'origine protetta «Mexillón de Galicia», nonché i codici di controllo che identificano univocamente il prodotto, secondo parametri definiti.

I prodotti elaborati a partire dal «Mejillón de Galicia DOP», (anche nel caso in cui trattamenti tecnologici o di conservazione siano stati impiegati) possono essere proposti al consumo in confezioni prive di logo comunitario ma sulle quali figuri la dicitura «Fabbricato a partire dalla DOP Mejillón de Galicia», purché:

- il «Mejillón de Galicia DOP» sia stato certificato come tale e costituisca l'unico ingrediente della corrispondente categoria di prodotti, e
- gli utilizzatori della dicitura «Fabbricato a partire dalla DOP Mejillón de Galicia» siano stati debitamente autorizzati.

A tal fine il Consejo Regulador, come titolare dei diritti di proprietà intellettuale legati alla registrazione della DOP «Mejillón de Galicia», autorizzerà l'utilizzo della dicitura «Fabbricato a partire dalla DOP Mexillón de Galicia» sui prodotti trasformati.

Il Consejo Regulador iscriverà gli utilizzatori autorizzati ad utilizzare la dicitura «Fabbricato a partire dalla DOP Mejillón de Galicia» nei corrispondenti registri e veglierà al corretto impiego della denominazione protetta.

4.9. Condizioni nazionali:

- Legge 2/2005, del 18 febbraio, sulla promozione e la difesa della qualità alimentare galiziana.
 - Legge 25/1970, del 2 dicembre, Statuto della vite, del vino e delle bevande alcoliche.
 - Decreto 835/72, del 23 marzo, regolamento applicativo della legge 25/1970.
 - Decreto regio 4189/82, del 29 dicembre, sul trasferimento di funzioni e servizi dall'Amministrazione statale alla *Comunidad Autónoma de Galicia* in materia di denominazioni d'origine, viticoltura ed enologia nonché di formazione professionale nel settore nautico e in quello della pesca.
 - -Decreto regio 728/1998, dell'8 luglio, che stabilisce la normativa in materia di denominazioni d'origine, generiche e specifiche, dei prodotti agroalimentari non vinicoli.
 - Decreto regio 1414/2005, del 25 novembre, che disciplina la procedura di inoltro delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette nonché la procedura di opposizione a dette domande
-

AIUTO DI STATO

Comunicazione inviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati

Aiuto di Stato C 25/2006 (ex E 1/2006) — orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 — misure opportune — Germania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/C 320/08)

Con la lettera che segue del 22 novembre 2006, la Commissione ha informato il Germania della propria decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

- (1) «Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
- (2) Con lettera del 6 marzo 2006 (D(06)222) la Commissione, in conformità con l'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE e la procedura di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾, ha proposto le seguenti misure opportune a tutti gli Stati membri invitandoli a dare il loro accordo esplicito e incondizionato:
- a) Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti statali alle piccole e medie imprese, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 e dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, gli Stati membri sono tenuti a limitare l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuto a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
- b) In caso di regimi di aiuto a favore dell'ambiente che autorizzano la concessione di aiuti regionali all'investimento a finalità ambientale conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, gli Stati membri sono tenuti a modificare tali regimi al fine di garantire che dopo il 31 dicembre 2006 possano essere concessi unicamente gli aiuti che soddisfano i requisiti di conformità con la nuova carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui gli aiuti sono concessi.
- c) Gli Stati membri provvederanno, se del caso, a modificare eventuali altri regimi di aiuto esistenti al fine di garantire che qualsiasi maggiorazione regionale — come nel caso di aiuti alla formazione, aiuti alla ricerca e sviluppo o alla tutela dell'ambiente — possano essere concessi dopo il 31 dicembre 2006 in zone ammissibili all'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alle carte degli aiuti a finalità regionale adottate dalla Commissione in vigore alla data in cui gli aiuti sono concessi.
- (3) Con lettera del 9 maggio 2006, protocollata alla Commissione il 10 maggio 2006 (A/33589), il Suo governo ha accolto solo parzialmente le misure opportune, respingendole per quanto attiene ai regimi di aiuto a finalità regionale con garanzia statale, prestiti pubblici e partecipazioni pubbliche (cfr. punto 2, lettera a)).
- (4) Pertanto, con decisione del 16 giugno 2006 la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Tale decisione è stata pubblicata in lingua originale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, congiuntamente a una sintesi significativa in tutte le lingue ufficiali recante un invito alle parti interessate a presentare le rispettive osservazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta.
- (5) Tuttavia, con lettera del 20 ottobre 2006, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione la decisione di dare, dopotutto, il loro consenso esplicito e incondizionato alle proposte misure opportune.
- (6) Pertanto, il procedimento di indagine formale non ha più ragion d'essere.
- (7) La Commissione ha quindi deciso di chiudere il procedimento d'indagine formale.
- (8) La Commissione ricorda alle autorità tedesche che a seguito della loro decisione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, sono tenute ad applicare le opportune misure.»

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 194 del 18.8.2006.

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2006/C 320/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma degli articoli 5 e 17, paragrafo 2

«CAFÉ DE COLOMBIA»

Numero CE: CO/PGI/0467/8.6.2005

DOP () IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea ⁽¹⁾.

1. *Servizio competente del paese terzo*

Nome: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
Indirizzo: Carrera 13 n° 27-00, Bogotá, Colombia
Telefono: (57-1) 382 08 40
Fax: (57-1) 382 26 95
E-mail: info@sic.gov.co

2. *Associazione richiedente*

Nome: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Indirizzo: Calle 73 n° 8-13, Bogotá, Colombia
Telefono: (57-1) 313 66 00
Fax: (57-1) 217 21 90
E-mail: propiedad.intelectual@cafedecolombia.com
Composizione: Produttori/trasformatori (X) Altre categorie ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.8 (altri prodotti dell'allegato I del trattato): Caffè (capitolo 9 dell'allegato I del trattato)

4. *Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)*

4.1. Nome del prodotto: «Café de Colombia»

4.2. Descrizione: Si definisce «Café de Colombia» il caffè che cresce nella Zona Cafetera colombiana delimitata nel disciplinare, che rispetta le norme di esportazione stabilite dal Comité Nacional de Cafeteros e che dopo la lavorazione presenta le seguenti caratteristiche: *dolce, da tazza pulita, con acidità e corpo medio/alti e aroma pronunciato e completo.*

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles.

Nella Zona Cafetera colombiana si coltiva esclusivamente la specie Arabica, in particolare le varietà Caturra, Tipica, Bourbon, Maragogype, Tabi, Colón, San Bernardo e «Colombia» (attualmente conosciuta come Castillo); il «Café de Colombia», verde e tostato, può essere composto da una sola di queste varietà oppure da una loro miscela. Il caffè presentato al consumatore riproduce le caratteristiche sopra descritte solo se contiene esclusivamente Café de Colombia al 100 %, indipendentemente dalla sua condizione (verde o tostato).

- 4.3. Zona geografica: È situata nella Repubblica di Colombia e compresa tra 1° e 11° 15' di latitudine nord, tra 72° e 78° di longitudine ovest e tra 400 e 2 500 metri di altitudine sopra il livello del mare.

In ogni caso, si sottolinea che la zona geografica non include l'intero territorio della Repubblica di Colombia.

- 4.4. Prova dell'origine: La tracciabilità del prodotto si realizza nelle seguenti fasi:

- Monitoraggio dei produttori. Si realizza per mezzo della banca dati del Sistema de Información Cafetero (SICA), che consente di controllare ogni singola piantagione di caffè della Zona Cafetera colombiana, comprese le rispettive parcelle. I dati raccolti con questo meccanismo vanno ad integrare la banca dati per la gestione di beni immobili.
- Monitoraggio del caffè pergamenato e della trebbiatura. Si realizza mediante documenti legali come le «guías de tránsito» e controlli sugli acquisti effettuati nei centri di raccolta o sulle trebbiatrici, la cui registrazione e il cui utilizzo sono sottoposti a regolamentazione.
- Monitoraggio del caffè verde. Dopo la trebbiatura, effettuata con trebbiatrici regolarmente registrate ai sensi della risoluzione n. 1 del 2002 del Comité Nacional de Cafeteros, ciascuna partita di caffè da esportazione è sempre accompagnata dalle «guías de tránsito», documenti legali introdotti con il Decreto colombiano n. 2685 del 1999.
- Monitoraggio dell'esportazione. Gli esportatori, muniti di «guías de tránsito», sono sorvegliati sia dalle autorità doganali che da ALMACAFÉ, l'ente delegato dalla Federación Nacional de Cafeteros per tali controlli. Esiste inoltre un registro di esportatori, disciplinato dalla risoluzione n. 355 del 2002 del Ministerio del comercio estero e subordinato al rispetto dei requisiti stabiliti nella risoluzione n. 3 del 2002 del Comité Nacional de Cafeteros. ALMACAFÉ realizza gli ultimi controlli in porto per accertare il rispetto delle caratteristiche di qualità proprie del «Café de Colombia».
- Monitoraggio del caffè tostato. Negli impianti di tostatura situati in Colombia, la tracciabilità del caffè è disciplinata dalla risoluzione n. 1 del 2002 del Comité Nacional Cafetero. La tracciabilità del caffè tostato al di fuori della Colombia è regolamentata dagli accordi di buone pratiche firmati dalle imprese di tostatura straniere, nonché da vari meccanismi di controllo tra cui la realizzazione di prove di qualità da parte di imprese di sorveglianza e di esperti assaggiatori.

- 4.5. Metodo di ottenimento: Le fasi di trattamento del prodotto sono la raccolta, la lavorazione e la trebbiatura.

- Raccolta: la raccolta del caffè avviene tra 210 e 224 giorni dopo la fioritura; i frutti, in via di maturazione, maturi o appassiti, sono raccolti in maniera selettiva (un chicco alla volta) ed essenzialmente manuale.
- Lavorazione: il processo di pulitura (lavorazione) del caffè comporta l'utilizzo di acqua («in umido») e comprende le seguenti fasi: (1) spolpatura, (2) pulitura del caffè spolpato, (3) rimozione della mucillagine (fermentazione), (4) lavaggio, (5) essiccazione.
- Trebbiatura: si separa l'endocarpo del caffè pergamenato secco in apposite macchine trebbiatrici, ottenendo il caffè verde che viene poi classificato meccanicamente per dimensione, colore e densità.
- Tostatura: non è necessariamente effettuata all'interno della zona geografica delimitata. Consiste nell'applicazione di calore ai chicchi di caffè verde che presentano le caratteristiche definite legate alla Zona Cafetera colombiana, ed è preliminare alla preparazione della bevanda. Tale processo accentua le caratteristiche organolettiche (*dolce, da tazza pulita, con acidità e corpo medio/alti e aroma pronunciato e completo*) che sono proprie del «Café de Colombia» verde *originario della Zona Cafetera colombiana*.

4.6. Legame: Il legame tra il prodotto e la zona geografica è basato sui seguenti fattori:

- Geografici. La particolare ubicazione geografica della Zona Cafetera colombiana, nonché le caratteristiche specifiche del clima, del suolo e dei rilievi, conferiscono al «Café de Colombia» peculiari qualità fisiche e organolettiche.
- Agroclimatici. La Zona Cafetera colombiana è caratterizzata dall'esistenza di due stagioni o fenomeni di movimento nel corso dell'anno, dovuti alla presenza della zona di convergenza intertropicale (ZCIT), che danno origine a piogge particolarmente abbondanti condizionate inoltre dall'influsso dell'orografia e dalla circolazione locale tra le valli e le montagne. Il doppio passaggio della ZCIT attraverso la Zona Cafetera e la varietà topografica del territorio danno luogo a piogge abbondanti e ben distribuite nel corso dell'anno, il che assicura una quantità di acqua sufficiente per completare l'intero ciclo produttivo della coltivazione e garantire raccolti di caffè per tutto l'anno. Questi fattori agroclimatici permettono alla Zona Cafetera colombiana delimitata di offrire «caffè fresco per tutto l'anno».
- Topografici. La Zona Cafetera colombiana si trova sui versanti della cordigliera delle Ande colombiane, sulla Sierra Nevada di Santa Marta e sulla Serrania della Macarena. Ciò conferisce al suolo una specifica composizione mineralogica dei diversi materiali parentali e peculiari caratteristiche fisiche e chimiche, in conseguenza all'azione del clima (precipitazioni e temperatura in particolare) e alla topografia, attraverso vari processi di meteorizzazione. Ne deriva un tipo di suolo ad elevato livello nutrizionale, poco acido e ad alta ritenzione di umidità.
- Di raccolta. Poiché si realizzano diversi raccolti nel corso dell'anno, accade che nella stessa pianta di caffè ci siano sia chicchi verdi che maturi; ciò determina una delle caratteristiche fondamentali del «Café de Colombia», ovvero la raccolta selettiva ed essenzialmente manuale, un chicco alla volta, dei frutti delle piantagioni di caffè.
- Altri fattori: storici e tradizionali, culturali e sociali e legati al prestigio del «Café de Colombia».

Queste circostanze rendono il «Café de Colombia» un caffè di qualità riconosciuta, il cui chicco verde presenta specifiche caratteristiche (odore fresco, tasso di umidità medio dal 10 al 12 %), attualmente disciplinate ai fini dell'esportazione dalla risoluzione n. 5 del 2002 del Comité Nacional de Cafeteros per la presentazione del caffè tostato.

In conclusione, il chicco di caffè prodotto nella Zona Cafetera colombiana ha la caratteristica di generare una bevanda che lascia la tazza pulita alla degustazione e che possiede acidità e corpo medio/alti e aroma pronunciato e completo. Tali caratteristiche e qualità appartengono al caffè della specie Arabica, purché prodotto seguendo processi accurati di coltivazione. La qualità del caffè colombiano dipende pertanto anche dai seguenti fattori comuni: il processo di lavorazione in umido descritto in dettaglio più avanti, la raccolta selettiva e in gran parte manuale, la coltivazione effettuata da caffèicoltori esperti per tradizione attraverso processi accurati di selezione e classificazione. Tutte le caratteristiche del «Café de Colombia» si devono alla particolare qualità del suolo della Repubblica di Colombia, al clima delle sue zone montuose tropicali e delle alture della Zona Cafetera colombiana e alla compatibilità tra le procedure e i processi di semina e raccolta e i requisiti per la commercializzazione internazionale. A tutto questo insieme di fattori, propri esclusivamente della Zona Cafetera colombiana e del «Café de Colombia», si devono la reputazione, la fama e l'eccellenza del prodotto nel mondo intero.

Meritano una menzione particolare l'alto prestigio e l'eccellente reputazione del «Café de Colombia», dimostrati da numerosi riconoscimenti ricevuti da parte dei consumatori e accreditati statisticamente. Ciò risponde all'impegno dei caffèicoltori colombiani e al loro prodotto. Per questo il disciplinare è accompagnato da elementi di prova delle campagne pubblicitarie (che risalgono agli anni '60) destinate a far conoscere il «Café de Colombia». A partire da allora, queste operazioni hanno determinato un'abbondante presenza di articoli e pubblicazioni sul «Café de Colombia», considerato un caffè di alta qualità e prestigio. Infine, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia si oppone attivamente, in sede sia giudiziaria che amministrativa, alle non poche usurpazioni volte a trarre indebitamente vantaggio dal prestigio del «Café de Colombia».

4.7. Organismo di controllo:

Nome: ALMACAFÉ

Indirizzo: Calle 73 n° 8-13 Piso 2B. Bogotá, Colombia

Telefono: (57-1) 313 66 00

Fax: (57-1) 212 85 40

E-mail: informacion.calidades@almacafe.com.co

ALMACAFÉ soddisfa i requisiti e le specifiche tecniche stabiliti nella norma ISO 65.

4.8. Etichettatura: L'etichettatura contiene i seguenti elementi: Denominazione: «I.G.P. CAFÉ DE COLOMBIA».

4.9. Condizioni nazionali: Normativa nazionale colombiana. Decisione n. 486 della Comunità andina. Registrazione come D.O. in Colombia: Risoluzione n. 4819 del 2005 della Superintendencia de Industria y Comercio (4 marzo 2005).

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

(2006/C 320/10)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta, ricevuta l'11 maggio 2006 dalla Commissione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. INTRODUZIONE

Il 13 giugno 2002, al fine di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ⁽¹⁾. Nel considerando n. 6 del regolamento, gli Stati membri e la Commissione europea hanno convenuto di esaminare ad intervalli regolari e in considerazione dell'evoluzione tecnologica i cambiamenti da introdurre al fine di accrescere gli elementi di sicurezza insiti nel permesso, citando quale esempio illustrativo gli elementi biometrici.

Il 24 settembre 2003, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 ⁽²⁾, insieme a un'altra proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. L'obiettivo principale di entrambe le proposte consiste nell'introdurre

dati biometrici (immagine del volto e immagini di due impronte digitali del titolare) nei nuovi modelli uniformi di permesso di soggiorno e di visto. In presenza di alcune incertezze tecnologiche, il modello di permesso di soggiorno (autoadesivo o carta separata) non è stato definito. A seguito di una procedura di consultazione, tali proposte sono state trasmesse al Parlamento europeo.

Il 10 marzo 2006, la Commissione europea ha presentato una proposta modificata (in appreso «la proposta») di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 nella quale è stato scelto il modello di carta separata a causa delle potenziali interferenze tra i microprocessori senza contatto. Una zona definita (la zona 16 secondo l'allegato della proposta) sarà inoltre prevista per gli Stati membri che intendono inserire nel permesso di soggiorno un microprocessore a contatto destinato ai servizi telematici.

La proposta sul permesso di soggiorno è basata sull'articolo 63, punto 3, lettera a) della trattato CE. Il GEPD sottolinea che il permesso di soggiorno non dovrebbe essere considerato un documento di viaggio. Purtroppo la proposta del 2003 inseriva le proposte sul visto e sul permesso di soggiorno nello stesso documento e, quantunque l'obiettivo fosse quello di adottare un approccio coerente in materia di identificatori biometrici nell'UE, ciò può aver creato qualche equivoco. Il GEPD accoglie pertanto con favore il fatto che il visto e il permesso di soggiorno non siano più collegati.

2. ANALISI DELLA PROPOSTA

2.1 Osservazioni generali

Il GEPD nota con soddisfazione di essere stato consultato in base all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia, dato il carattere obbligatorio della disposizione in questione, il presente parere dovrebbe essere menzionato nel preambolo del testo.

La proposta introduce l'uso di elementi biometrici nel permesso di soggiorno. Il GEPD riconosce i vantaggi legati all'uso di elementi biometrici, sottolineandone tuttavia il notevole impatto e proponendo l'introduzione di salvaguardie rigorose circa qualsiasi tipo di uso di dati biometrici.

⁽¹⁾ GUL 157, pag. 1.

⁽²⁾ COM/2003/558 defin.

Il GEPD nota con soddisfazione le argomentazioni avanzate dal Consiglio e dal governo estone in particolare sul fatto che i propri cittadini e i cittadini di paesi terzi soggiornanti sul proprio territorio dovrebbero avere pari opportunità di accesso ai servizi telematici tramite le carte di identità e i permessi di soggiorno ⁽¹⁾. Questa affermazione sensata conferma inoltre che il permesso di soggiorno non è considerato di per sé un documento di viaggio.

2.2 Elementi biometrici

Come già sottolineato in vari pareri del GEPD ⁽²⁾ e del Gruppo dell'articolo 29 ⁽³⁾, l'inserimento e il trattamento di dati biometrici ai fini dei documenti di identità dovranno essere accompagnati da garanzie particolarmente coerenti e rigorose. Infatti, a causa di alcune caratteristiche specifiche, i dati biometrici sono altamente sensibili e la loro applicazione presenta alcuni rischi che devono essere attenuati. Nel parere sulla proposta concernente il SIS II sopraccitata, il GEPD ha proposto un elenco non esaustivo di obblighi ed esigenze comuni connessi con la specificità di tali dati, nonché una metodologia e migliori pratiche comuni per l'attuazione.

Poiché i sistemi biometrici non sono né accessibili a tutti ⁽⁴⁾ né completamente esatti, procedure di ripiego facilmente accessibili sono attuate per rispettare la dignità delle persone che potrebbero non fornire impronte leggibili o essere state identificate per errore, e per evitare di trasferire su di loro l'onere delle imperfezioni del sistema.

Il GEPD raccomanda che siano elaborate e incluse nell'articolo 2, paragrafo 1 della proposta procedure di ripiego. Tali procedure non dovrebbero né ridurre il livello di sicurezza del permesso di soggiorno né ledere la dignità delle persone con impronte digitali illeggibili.

L'articolo 4bis della proposta prevede che «gli Stati membri aggiungono anche le impronte digitali, in formato interoperativo». Il GEPD raccomanda di modificare questa disposizione come segue in modo da renderla più precisa: «Gli Stati membri aggiungono anche **due** impronte digitali, in formato interoperativo». Questa precisazione rafforzerà il principio di proporzionalità che deve essere rispettato in tutte le fasi della proposta.

Secondo il considerando n. 3 della proposta, l'inserimento di indicatori biometrici dovrebbe tener conto delle specifiche tecniche definite nel documento n. 9303 dell'ICAO relativo ai visti a lettura ottica. Come già affermato il permesso di soggiorno non è un documento di viaggio. La relazione sotto-linea che il permesso di soggiorno è abitualmente considerato una carta d'identità per i cittadini di paesi terzi. È pertanto logico che anche al permesso di soggiorno si applichino gli stessi elevati requisiti di sicurezza definiti per la carta d'identità nazionale. Il GEPD raccomanda pertanto di sopprimere il considerando n. 3 e definire specifiche di sicurezza più rigorose per

gli elementi biometrici che saranno memorizzati nel permesso di soggiorno. Il riferimento alle norme ICAO che figura nell'allegato dovrebbe anch'esso essere sostituito con specifiche di sicurezza rigorose corrispondenti alla situazione in cui è usato un permesso di soggiorno.

2.3 Accesso e uso dei dati

Come osservazione preliminare, il GEPD si compiace dei progressi conseguiti da quest'ultima proposta ai fini di un miglior rispetto del principio di limitazione delle finalità. In effetti, in base alle modifiche proposte, gli elementi biometrici memorizzati nei permessi di soggiorno possono essere usati solo al fine di verificare «l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili».

Il considerando n. 1 ricorda l'obiettivo del trattato di Amsterdam che consiste, tra l'altro, nel conferire alla Commissione europea il potere d'iniziativa in vista dell'adozione di misure volte all'armonizzazione della politica in materia di immigrazione. È pertanto deplorabile che la Commissione europea non possa usare questa opportunità nella proposta per individuare e definire chiaramente le autorità che hanno accesso ai dati memorizzati nel supporto di memorizzazione dei permessi di soggiorno, a causa di limiti costituzionali. Il GEPD raccomanda che la Commissione europea elabori una procedura appropriata per armonizzare meglio la definizione e l'elenco delle autorità competenti ad effettuare i controlli sui permessi di soggiorno. Tale elenco di autorità competenti interessa non solo per lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno ma anche gli altri Stati membri della zona Schengen in cui il cittadino di un paese terzo potrebbe dover essere identificato.

Questa raccomandazione è ancor più importante in considerazione del possibile inserimento nel permesso di soggiorno di un ulteriore microprocessore a contatto per servizi telematici. Questo nuovo elemento accrescerà indubbiamente il numero di autorità che potrebbero avere accesso al permesso di soggiorno. Secondo il GEPD questo risultato è decisamente inopportuno.

2.4 Procedura del comitato

L'articolo 2 del regolamento elenca i casi in cui ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La proposta specifica ulteriormente i casi in cui tali decisioni dovrebbero essere prese. Queste decisioni avranno un impatto determinante sulla corretta attuazione del principio di limitazione delle finalità e del principio di proporzionalità. Il GEPD suggerisce che le decisioni che hanno un impatto significativo sulla protezione dei dati, quali quelle riguardanti l'accesso ai dati e l'inserimento di dati, la qualità dei dati, la compatibilità tecnica del supporto di memorizzazione, le misure di sicurezza per la protezione degli elementi biometrici, ecc., siano assunte tramite un regolamento, in conformità della procedura di codecisione.

⁽¹⁾ Come indicato nella relazione.

⁽²⁾ Parere del 23 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. GU C 181, pag. 13.

Parere del 19 ottobre 2005 su tre proposte concernenti il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005) 230 defin., COM(2005) 236 defin. e COM(2005) 237 defin.), GU C 91, pag. 38.

⁽³⁾ Parere n. 7/2004 sull'inclusione di elementi biometrici nei permessi di residenza e nei visti tenuto conto dell'istituzione del sistema europeo d'informazione visti (VIS) (Markt/11487/04/EN — WP 96) e documento di lavoro sulla biometria (Markt/10595/03/EN — WP 80).

⁽⁴⁾ In base alle stime effettuate, la percentuale delle persone che non possono essere registrate tocca il 5 % (poiché le loro impronte digitali non sono leggibili, o neppure esistono).

Per tutti gli altri casi che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati, il GEPD dovrebbe avere la possibilità di formulare un parere sulle scelte operate da tale comitato. All'articolo 7 del regolamento andrebbe inserito il ruolo consultivo del GEPD.

2.5 Piattaforma elettronica

Non essendo il permesso di soggiorno un documento di viaggio non esiste un valido motivo per seguire le norme ICAO e quindi per usare microprocessori senza contatto. Non è stato dimostrato che questa tecnologia sia più sicura di un microprocessore a contatto e comporterà soltanto ulteriori rischi per l'utilizzazione dei permessi di soggiorno.

In base al nuovo articolo 4 proposto, gli Stati membri potrebbero inserire un secondo microprocessore nella carta separata del permesso di soggiorno. Si tratterebbe di un microprocessore a contatto e sarebbe destinato ai servizi telematici. Il GEPD desidera in particolare sottolineare l'inadeguatezza di tale proposta in quanto essa non rispetta le regole elementari e fondamentali della politica di sicurezza richieste per i dati sensibili.

Questo ulteriore microprocessore offre un'intera gamma di nuove applicazioni e finalità per la carta di permesso di soggiorno. La struttura del profilo di protezione di sicurezza del primo processore senza contatto che memorizzerà elementi biometrici può essere definita rigorosamente e adeguatamente solo alla luce dei rischi che presentano le altre finalità, come le applicazioni dell'e-government e dell'e-business. Non c'è in effetti la garanzia che tali applicazioni non saranno utilizzate, ad esempio, in un contesto relativamente poco sicuro per il microprocessore senza contatto. Sarebbe in effetti deplorabile che l'uso di questo ulteriore microprocessore mettesse a rischio la sicurezza dei dati sensibili memorizzati nel microprocessore principale. Il GEPD raccomanda pertanto vivamente che la proposta definisca i seguenti elementi:

- un elenco limitato di finalità previste per l'ulteriore microprocessore,
- un elenco dei dati che saranno memorizzati nell'ulteriore microprocessore,
- la necessità di una valutazione d'impatto e di una valutazione dei rischi della coesistenza dei due microprocessori nella stessa carta separata.

3. CONCLUSIONE

Il GEPD accoglie con favore questa proposta che mira a una migliore armonizzazione della politica dell'UE in materia di immigrazione, in generale, e allo sviluppo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno, in particolare.

Il GEPD riconosce che l'uso di elementi biometrici può migliorare la protezione dei permessi di soggiorno e favorire la lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Tuttavia l'inserimento di dati biometrici contribuirà al conseguimento di tali obiettivi soltanto se saranno applicate salvaguardie rigorose per il loro uso e se le loro imperfezioni saranno attenuate con opportune procedure di ripiego.

Il GEPD raccomanda di rinviare l'inserimento di un ulteriore microprocessore destinato ai servizi telematici fin quando non saranno stati realizzati studi completi di valutazione d'impatto e di valutazione dei rischi e i loro risultati non saranno stati adeguatamente analizzati.

Considerato che, il permesso di soggiorno, benché non sia un documento di viaggio, sarà utilizzato nella zona Schengen come documento di identità, il GEPD sottolinea l'esigenza di adottare le norme di sicurezza più rigorose in linea con le specifiche di sicurezza adottate dagli Stati membri che stanno sviluppando una carta d'identità elettronica.

Per quanto concerne lo sviluppo e l'applicazione del permesso di soggiorno, le scelte tecnologiche con un impatto costante sulla protezione dei dati dovrebbero preferibilmente essere operate mediante un regolamento, in conformità della procedura di codecisione. Negli altri casi che hanno un impatto sulla protezione dei dati, al GEPD dovrebbe essere assegnato un ruolo consultivo, inserito nell'articolo 7 del regolamento, sulle scelte operate dal comitato previsto dalla proposta.

Fatto a Bruxelles il 16 ottobre 2006

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

MEDIA 2007— Sviluppo, distribuzione e promozione**Invito a presentare proposte — EACEA n. 16/06****Attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee****Sostegno allo sviluppo di progetti di produzione («Nuovi talenti MEDIA», Progetti individuali e Slate Funding)**

(2006/C 320/11)

1. Obiettivi e descrizione

MEDIA 2007 Sviluppo si prefigge di sostenere lo sviluppo di progetti di produzione destinati ai mercati europeo e internazionale, appartenenti alle seguenti categorie: Fiction, documentari di creazione, opere di animazione e concetti di opere multimediali.

2. Candidati ammissibili

Il sostegno è riservato alle società indipendenti aventi come attività principale la produzione audiovisiva e/o multimediale. Le società candidate devono essere ubicate in uno dei paesi seguenti: nei paesi dell'Unione europea, nei paesi dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché in Svizzera, fatta salva la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione con questo paese nel quadro del programma MEDIA.

Le società candidate devono inoltre comprovare di essere in possesso della esperienza richiesta dalle linee di orientamento stabilite in materia di produzione audiovisiva precedente.

3. Budget

Il budget totale previsto per il cofinanziamento di progetti ammonta a circa 13 milioni di EUR. L'aiuto finanziario della Commissione non può eccedere il 50 % del totale delle spese ammissibili (60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea). La sovvenzione massima è pari a 150 000 EUR nel caso di uno Slate Funding. Nel caso di un progetto individuale, la sovvenzione può variare da 10 000 EUR a 80 000 EUR a seconda della categoria del progetto.

4. Termini

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il:

— 12.2.2007 («Nuovi talenti MEDIA»)

— 16.4.2007 (Progetti individuali e Slate Funding).

5. Informazioni complete

Il testo completo delle linee di orientamento, nonché i formulari di candidatura, si trovano sul sito:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/index_en.html.

Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee di orientamento e devono essere presentate utilizzando il formulario previsto.

MEDIA 2007— Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione**Invito a presentare proposte — EACEA 18/06****Formazione**

(2006/C 320/12)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013.

Fra le azioni da realizzare in applicazione della decisione summenzionata figura il miglioramento della formazione professionale dei professionisti del settore audiovisivo al fine di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati, segnatamente nei seguenti settori:

- applicazione delle nuove tecnologie e, in particolare, delle tecnologie digitali, per la produzione e per la distribuzione di programmi audiovisivi;
- gestione economica, finanziaria e commerciale, compreso il quadro giuridico;
- tecniche di scrittura di sceneggiature.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché in Svizzera, fatta salva la conclusione di un nuovo accordo di cooperazione con questo paese nel quadro del programma MEDIA.

Il presente invito è rivolto ai candidati appartenenti a una delle categorie sottoindicate, le cui attività contribuiscono allo svolgimento delle azioni suindicate:

- scuole di cinema e di televisione;
- università;
- organismi specializzati in materia di formazione professionale;
- imprese private dell'industria audiovisiva;
- organizzazioni/associazioni professionali specializzate nel settore dell'industria audiovisiva.

3. Budget per i progetti

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 4 340 000 EUR, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 2007.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/60 % del totale dei costi eligibili.

Il contributo finanziario viene concesso sotto forma di sovvenzione.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

4. Termine

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) entro e non oltre il **9.3.2007**.

5. Informazioni complete

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e il formulario di candidatura sono disponibili sul sito:

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media/forma_en.html

Le domande devono obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni del testo completo ed essere presentate tramite l'apposito formulario.

AVVISO AI LETTORI

Dal 1° gennaio 2007 la struttura della Gazzetta ufficiale sarà modificata per rendere più chiara la classificazione degli atti pubblicati senza tuttavia alterare la continuità indispensabile.

La nuova struttura, con esempi che ne spiegano l'applicazione per la classificazione degli atti, può essere consultata sul sito EUR-Lex all'indirizzo seguente:

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>